

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

**ex articolo 2501-quinquies del Codice civile**

**sulla fusione per incorporazione**

**TRA**

**\*\*\*\*\***

**FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA**

Fondazione di Origine Bancaria  
Sede in Bologna (BO), Via delle Donzelle, n. 2  
Codice fiscale n. 00520020371  
Iscritta al n. 526, pag. 103, vol. 4 del Registro delle Persone Giuridiche  
presso la Prefettura di Bologna

**\*\*\*\*\***

**FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO**

**E BANCA DEL MONTE DI LUGO**

Fondazione di Origine Bancaria  
Sede in Lugo (RA), Piazza Baracca n. 10  
Codice fiscale n. 91006910391  
Iscritta al n. 31 del Registro delle Persone Giuridiche  
presso la Prefettura di Ravenna

## **INDICE**

1. FINALITA' DELLA PRESENTE RELAZIONE
2. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE
3. QUALIFICAZIONE GIURIDICA E DISCIPLINA DELL'OPERAZIONE
4. MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'INCORPORANTE
5. SITUAZIONE PATRIMONIALE E CRITERI DI REDAZIONE
6. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE  
FONDAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL  
BILANCIO DELL'INCORPORANTE
7. ASPETTI PATRIMONIALI
8. RIFLESSI FISCALI

## **1. FINALITA' DELLA PRESENTE RELAZIONE**

**1.1** La presente relazione dell'organo amministrativo è predisposta al fine di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione di fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo (di seguito anche **Fondazione Incorporanda o Fondazione Lugo**) nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna (di seguito anche **Fondazione Incorporante o Fondazione del Monte**).

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo di seguito congiuntamente saranno indicate come **FOB**.

**1.2** La **Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna** è una fondazione di origine bancaria e persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione ha sede legale in Bologna (BO), Via delle Donzelle, n. 2, codice fiscale 00520020371 ed è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna, al n. 526, pag. 103, vol.4.

La **Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo** è una fondazione di origine bancaria e persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione ha sede legale in Lugo (RA), Piazza Baracca n. 10, codice fiscale 91006910391 ed è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Ravenna, al n. 31.

**1.3** La presente relazione accompagna il progetto di fusione per incorporazione predisposto dagli organi amministrativi delle fondazioni.

## 2. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

2.1 L'operazione di fusione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna risponde all'esigenza di intervenire a sostegno dei territori di riferimento della Fondazione di Lugo, nell'ambito delle finalità di solidarietà ed utilità sociale proprie della Fondazione del Monte, il cui impegno è quello di contribuire allo sviluppo dei territori di storico riferimento, le province di Bologna e Ravenna, includendo il territorio di operatività della Fondazione Lugo.

Ciò risponde, in un'ottica solidaristica, a quanto auspicato nel Protocollo di Intesa del 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI), dove al comma 2 dell' articolo 12 dispone che *“Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti.”*

2.2 L'aggregazione delle due fondazioni sarà finalizzata al conseguimento di diversi obiettivi di crescita dei settori di riferimento, valorizzando le esperienze positive di entrambe le fondazioni sui rispettivi territori:

- avvicinare i mondi del lavoro con quelli educativi e formativi, attraverso l'individuazione di infrastrutture dedicate alla formazione tecnica e scientifica volte alla convergenza di competenze con i bisogni dei diversi sistemi produttivi;
- potenziare l'impegno verso la cultura, quale leva strategica di emancipazione sociale e civile e verso la ricerca scientifica con rafforzata attenzione ai rapporti con il sistema universitario e i centri di ricerca e verso l'apparato imprenditoriale e produttivo;

- rafforzare l'impegno per combattere le fragilità sociali, con particolare attenzione alla disabilità e al tema del “dopo di noi”;
- intervenire sulla crescita e formazione giovanile, in particolare sull'istruzione e formazione al fine di limitare la dispersione scolastica.

**2.3** A presidio di tali obiettivi l'impegno erogativo che la Fondazione del Monte intende assumere, nell'ambito della programmazione dell'attività istituzionale e delle risorse necessarie, anche in considerazione delle aspettative derivanti dai benefici fiscali previsti dalla legge 197/2022, nonché del contributo straordinario che ACRI ha deliberato di erogare dell'importo pari al 25% delle erogazioni ammesse al beneficio fiscale, prevede nel quinquennio un importo pari ad €. 3.200.000.

Nel progetto di fusione sono evidenziate le tempistiche e modalità di intervento da parte della Fondazione Incorporante.

Sempre ai fini della conservazione del radicamento della Fondazione Lugo sul proprio territorio di riferimento, la Fondazione del Monte ad esito dell'aggregazione, valuterà l'opportunità di sottoporre ai propri organi un piano di dismissione degli immobili rivenienti dal patrimonio della Fondazione Lugo, non destinati all'attività istituzionale, valutando la destinazione dei ricavi derivanti da dette dismissioni a favore del territorio lughese.

### **3. QUALIFICAZIONE GIURIDICA E DISCIPLINA DELL'OPERAZIONE.**

**3.1** L'assenza di una normativa specifica per le operazioni di fusione tra fondazioni di origine bancaria determina la necessità di applicare per analogia, stante la natura non societaria delle medesime, e per quanto compatibile, la disciplina del Codice civile concernente la fusione societaria.

Tale interpretazione trova fondamento nella previsione dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999.

**3.2** L'operazione di fusione è strutturata, sinteticamente, su tre fasi:

- (i) approvazione della proposta del progetto di fusione da parte degli organi amministrativi e successivo deposito;
- (ii) approvazione del progetto di fusione da parte degli organi di indirizzo e successive pubblicazioni e trasmissioni;
- (iii) stipula dell'atto pubblico di fusione e successive trasmissioni, previa autorizzazione alla fusione e approvazione delle modifiche statutarie da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

L'orizzonte temporale considerato dalle Fondazioni, prevede che l'esecuzione della fusione per incorporazione, con la stipula dell'Atto pubblico di fusione, intervenga entro il mese di settembre 2024.

**3.3** La presente relazione è predisposta secondo quanto previsto dall'art. 2501 quinquies del Codice civile.

In considerazione della natura stessa di fondazioni di origine bancaria della Fondazione del Monte e della Fondazione Lugo, sono omessi l'illustrazione del

Relazione dell'organo amministrativo sulla fusione per incorporazione  
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA – FONDAZIONE CASSA DI  
RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO

rapporto di cambio delle azioni o delle quote, così come le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote e la data di godimento delle stesse o i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Per la medesima ragione, la relazione degli esperti ex art. 2501 sexies del Codice civile, sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote, non è stata redatta.

Alla presente fusione è applicabile la riduzione dei termini di deposito e pubblicazione, prevista dall'art. 2505 quater del Codice civile.

#### **4. MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'INCORPORANTE**

**4.1** Nel progetto di fusione sono proposte, a seguito del perfezionamento della fusione, modifiche nello Statuto della fondazione incorporante, fra le quali, in particolare, quelle che riguardano la *governance*.

Con riferimento alla *governance* della fondazione incorporante verrà modificato l'articolo 6 prevedendo l'aumento di 2 membri del Consiglio di Indirizzo: uno dovrà essere scelto tra una terna espressa dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e uno tra una terna espressa dall'Associazione "Amici della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo".

**4.2** Per il mandato in corso 2023-27 la terna che da statuto è demandata all'Associazione "Amici della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo", sarà indicata dalla Assemblea della Fondazione di Lugo, all'atto della espressione del parere sul progetto di fusione.

Per le altre modifiche si rinvia al progetto di fusione.

## **5. SITUAZIONE PATRIMONIALE E CRITERI DI REDAZIONE**

**5.1** La fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna viene proposta sulla base dei rispettivi bilanci al 31/12/2023, comprensivi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, approvati dai rispettivi organi di indirizzo.

**5.2** La valutazione delle voci è stata fatta in conformità ai principi e ai criteri contabili previsti dal D.Lgs 153/99, dall'Atto di indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001, opportunamente modificato dalle indicazioni successivamente fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da quanto indicato nel Protocollo d'intesa MEF-ACRI sottoscritto il 22 aprile 2015.

Si è tenuto conto, ove compatibili, delle indicazioni dei principi contabili nazionali definiti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e delle raccomandazioni fornite dall'ACRI con l'emanazione, nel rispetto della normativa applicabile alle fondazioni di origine bancaria, del documento "Orientamenti contabili in tema di bilancio", documento aggiornato nel 2021.

Si precisa:

(i) che non si sono verificati eventi eccezionali, nel periodo di riferimento delle suddette situazioni patrimoniali (01.01.2023 – 31.12.2023), e non si è reso necessario derogare ai criteri ordinari per la redazione e la rappresentazione chiara dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

(ii) che non si sono verificati, dalla data di riferimento della situazione patrimoniale a quella di redazione della presente relazione, fatti di rilievo che possano incidere sulle valutazioni eseguite o modificare in maniera consistente gli elementi dell'attivo e del passivo;

(iii) che il patrimonio netto della Fondazione Incorporanda al 31 dicembre 2023 è pari ad €. €. 4.406.941,00.

**5.3** Il patrimonio netto della Fondazione Incorporanda per l'importo che risulterà alla data di efficacia della fusione, verrà iscritto in aumento del Fondo di dotazione della Fondazione Incorporante. Tale modalità di iscrizione del patrimonio netto della Fondazione Incorporanda nel suo importo complessivo, è in linea con le disposizioni di carattere eccezionale introdotte dall'articolo 1, commi da 396 al 401, della legge 197/ 2022, la cui finalità, attraverso l'aggregazione mediante operazioni di fusione per incorporazione, è quella di far fronte alle esigenze di sostegno delle comunità delle fondazioni che versano in uno stato di grave difficoltà nel proseguimento della propria missione istituzionale e che espongono nel proprio patrimonio disavanzi di esercizio, ancorché abbiano complessivamente un patrimonio netto positivo.

In tal modo, pur mantenendo una corretta rappresentazione del patrimonio netto della Fondazione Incorporante a seguito dell'operazione di fusione, non si determina alcun limite per la fondazione medesima circa l'utilizzazione dei futuri avanzi di esercizio, con ciò quindi raggiungendo, anche in via indiretta, lo scopo di mantenere potenzialmente costante l'ammontare delle erogazioni sia nei territori propri della Fondazione Incorporante che nei territori di competenza della Fondazione Incorporata.

## **6. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE FOB PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE**

**6.1** Gli effetti della fusione decorreranno dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura competente.

**6.2** A partire dalla data di efficacia della fusione, la Fondazione Incorporante subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Fondazione Incorporanda.

**6.3** Ai fini contabili e fiscali, la fusione avrà efficacia a far data dal giorno in cui essa produrrà i propri effetti giuridici.

## **7. ASPETTI PATRIMONIALI**

**7.1** Si rimanda al bilancio al 31/12/2023 comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, allegato al Progetto di fusione per incorporazione.

## **8. RIFLESSI FISCALI**

### **8.1. Imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali**

La risoluzione Agenzia delle Entrate n. 2 del 11 gennaio 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, all'atto di fusione.

In particolare, per l'imposta di registro la tassazione avviene in misura proporzionale con l'aliquota del 3%, applicandosi l'articolo 9 della tariffa, allegata al DPR n. 131 del 1986 (TUR). Ai fini della determinazione della base imponibile occorre fare riferimento al valore determinato alla data di efficacia giuridica della fusione dei beni e dei diritti assunti al netto delle passività, iscritti nel patrimonio della sola fondazione incorporata, e ove vi siano beni immobili, questi vanno valutati al *“valore venale in comune commercio.”*

Per quanto concerne le imposte ipotecarie e catastali, l'atto di fusione sarà soggetto ad imposta nella misura fissa di 200 euro, applicandosi l'articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 347 del 1990 (TUIC) e l'articolo 10, comma 2, dello stesso TUIC.

### **8.2 Il credito d'imposta previsto dall'art. 1 comma 396 e seguenti della legge 197/2022.**

La legge 197/2022 ha introdotto misure di incentivazione fiscale per le operazioni di fusione tra fondazioni, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno dei territori delle fondazioni che versano in grave difficoltà.

Il comma 396, nello specifico, prevede che nelle operazioni di fusione per incorporazione poste in essere dalle fondazioni di origine bancaria, in cui la fondazione incorporata rientri nella definizione di cui al successivo comma 397, sia riconosciuto alle fondazioni incorporanti, un credito d'imposta pari al 75% delle

erogazioni in denaro previste nei progetti di fusione a favore dei territori in cui operano le fondazioni incorporate.

Il successivo comma 398 prevede che tale credito d'imposta sia assegnato per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

Nel progetto di fusione trova evidenza, nell'ambito della programmazione dell'attività istituzionale, l'impegno che, con l'approvazione del medesimo, la fondazione incorporante assumerà a beneficio del territorio di riferimento della fondazione incorporanda.

Si provvederà a trasmettere all'ACRI l'atto pubblico di fusione corredato dal progetto di fusione, contenente gli impegni ad effettuare le erogazioni come sopra riepilogati.

Le singole delibere d'impegno assunte in esecuzione e nei limiti delle previsioni del progetto di fusione saranno trasmesse all'ACRI, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 398 della L. 197/2022.

Le erogazioni previste nelle delibere d'impegno, al fine di fruire del credito d'imposta, dovranno essere effettuate nei termini previsti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2023/428485, decreto attuativo previsto dall'art. 1, comma 400, della L. 197/2022, con contestuale trasmissione all'ACRI, di copia della relativa documentazione bancaria.

Bologna, (BO), 29/05/2024

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Presidente Pier Luigi Stefanini